

Il crocifisso simbolo di laicità

Nel 2003 un cittadino finlandese di nome Soile Tuulikki Lauti, che faceva da copertura ad una associazione ateistica, aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché venisse rimosso da tutte le scuole italiane il Crocifisso al fine di salvaguardare la libertà religiosa sancita dalla nostra Costituzione. Tuttavia la Corte suprema con sentenza del 15 dic. 2004 (n. 389) dichiarava il ricorso inammissibile in quanto la presunta violazione del diritto di libertà si riferiva ad una attività amministrativa discrezionale riguardante l'arredamento delle aule scolastiche. Ne conseguiva che la competenza doveva essere attribuita ad un tribunale amministrativo (il TAR del Veneto), il quale emise il 22 marzo 2005 una sentenza che andrebbe diffusa in tutta Italia per l'alto valore persuasivo delle argomentazioni utilizzate. La sentenza, che venne confermata l'anno scorso dal Consiglio di Stato, è stata scritta dal presidente del TAR Umberto Zuballi e si compone di due parti.

La prima è dedicata ad una rigorosa ricostruzione storica per dimostrare come la legge sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalga addirittura al 1859 (legge Casati) e come, nonostante la forte contrapposizione risorgimentale tra Papato e Stato italiano, mirasse allora ad indicare nel simbolo cristiano, collocato accanto alla bandiera tricolore e al ritratto del Re, un richiamo fondamentale ai valori unificanti della nazione italiana. Da allora tutte le leggi dello Stato non hanno fatto altro che ribadire quella precisa indicazione, nonostante l'avvento della dittatura fascista ed il ripristino successivo della democrazia repubblicana. Insomma, il TAR del Veneto ha voluto affermare che quelle disposizioni «non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da successive norme di grado costituzionale, legislativo o regolamentare».

La seconda parte della sentenza poggia su due argomentazioni dirimenti ed ineccepibili: l'una di carattere religioso e universale, l'altra di carattere storico-culturale. La prima, più importante, riguarda il fatto che, per un verso, soltanto la religione cristiana crede in un Dio che si è fatto uomo e che ha subito le condizioni più infamanti ed oltraggiose cui un essere umano possa venire sottoposto e che, per l'altro, solo nel «Cristianesimo il metodo, cioè la carità, prevale sui presupposti, cioè sulla fede, e sulle finalità, cioè sulla speranza, il che costituisce un *unicum* tra le religioni». Certo, il cristiano deve sempre e comunque cercare di sostenere e promuovere tanto la fede quanto la speranza e la carità ma, come sosteneva San Paolo, «anche se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri

e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, niente mi gioverebbe».

Ecco perché il crocifisso deve essere considerato da tutti «il simbolo di un sistema di valori di libertà, di eguaglianza, di dignità umana e di tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Costituzione». Insomma, secondo l'estensore della sentenza Umberto Zuballi, «sarebbe paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana».

L'argomentazione di carattere storico e culturale riguarda la legge n. 121 del 1985, varata dal governo Craxi-Forlani, la quale modifica il concordato fascista dell'11 febbraio 1929 e riconosce espressamente che «i principi cristiani fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano». Essa cioè ribadisce «una affermazione di contenuto generale e non riferibile unicamente al contesto dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole». Nella sentenza, l'estensore Zuballi giustamente osserva che basterebbe questo riferimento al Concordato per respingere il ricorso contro il simbolo della croce, cioè contro «un segno che in qualche modo riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà, della nostra cultura umanistica nonché della nostra coscienza popolare». Si tratta infatti di un simbolo che «non lederebbe in alcun modo la laicità dello Stato e le finalità dell'insegnamento nella scuola pubblica e di conseguenza la sfera di libertà di ogni cittadino». Insomma, grazie al TAR del Veneto ed al suo Presidente il crocifisso non può essere – almeno per ora – rimosso dalle aule scolastiche e dagli edifici pubblici né per ragioni religiose, né per ragioni storico-culturali.

Brescia, 18 giugno 2007

Sandro Fontana